



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Prot. n. 2/5/13/1-26 (prog. 8690; P. G. 215730)

Trieste, *vedi data firma digitale*

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000. Divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore, al fine di evitare circostanze che possano favorire episodi di grave degrado del territorio e pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana in occasione dell'evento Barcolana 58.

IL SINDACO

Premesso che dal 7 ottobre 2026, con apertura del Villaggio sulle Rive cittadine, prenderà avvio l'evento Barcolana 58, che richiama molti turisti e cittadini nel centro cittadino ed in particolare in occasione degli eventi correlati, nei locali delle rive e del centro cittadino e negli stand del villaggio Barcolana;

preso atto del fenomeno del considerevole afflusso di persone ed avventori che fruiscono dei servizi offerti dai pubblici esercizi presenti nelle zone interessate dall'evento che, alimentando il fenomeno della cosiddetta "movida", deve essere conciliato con le esigenze di ordinato e quieto vivere da parte dei residenti e con la necessità di evitare fenomeni di degrado del territorio e pregiudizio al decoro urbano;

preso atto altresì della possibilità che, in occasione degli assembramenti formatisi spontaneamente da parte degli avventori in prossimità dei pubblici esercizi (e favoriti anche dalla possibilità di consumare bevande all'esterno dei locali), possano trovare origine episodi di violenza, anche grave, con il coinvolgimento di una moltitudine di persone;

ritenuto che sia verosimile prospettare una recrudescenza dei possibili episodi di intemperanze, schiamazzi o di vere e proprie violenze, tale da rappresentare un grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, e da generare

una diffusa percezione di degrado del territorio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000;

preso atto delle considerazioni espresse nel Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza del 02 ottobre 2026 attraverso le quali è stata condivisa la necessità di adozione di un atto idoneo a scoraggiare la formazione di assembramenti al di fuori dei pubblici esercizi, al fine di evitare le conseguenze dannose sopra descritte, a tutela della tranquillità dei residenti e del decoro urbano;

visto l'articolo 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000;

richiamato l'art. 5 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, che tra l'altro sancisce il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro ed e' volto anche a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche, vietando in particolare ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private, di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro in una determinata fascia oraria (dalle ore 00.30 alle ore 05.00);

richiamato l'art. 9/bis del Regolamento di Polizia Urbana, così come modificato dalla D.C. 19 dd.14 maggio 2018, dalla D. C. n. 41 dd. 31 luglio 2023 e dalla D.C. n. 10 del 16 marzo 2026, in particolare per quanto attiene la delimitazione dell'area soggetta al cosiddetto DASPO Urbano;

ritenuto che le circostanze eccezionali alla base del presente provvedimento contingibile e urgente potranno perdurare fino al giorno 11 ottobre 2026, in coincidenza con la conclusione degli eventi e attività connessi all'evento Barcolana 58 durante il quale maggiori sono le occasioni ed opportunità di formazione di assembramenti in luogo pubblico negli orari serali/notturni;

ORDINA

dalle ore 22:00 del giorno 7 ottobre 2026 alle ore 24.00 del giorno 11 ottobre 2026

nell'area compresa all'interno del perimetro formato dalla banchina a mare (moli compresi) e dalle seguenti vie e piazze, comprensivo del margine esterno delle

stesse fino alle reciproche intersezioni: via Campo Marzio (dall'intersezione con la via Ottaviano Augusto e fino all'intersezione con la via Economo), via Economo, Salita Promontorio (fino all'intersezione con via dell'Università), via dell'Università, Largo Papa Giovanni XXIII, via SS Martiri, via dei Crociferi, via Colonna, via Tigor (tra via Colonna e via Madonna del Mare), via Madonna del Mare (fino a via della Rotonda), via della Rotonda, via San Michele (tra via della Rotonda e piazza Barbacan), piazza Barbacan, piazzetta Riccardo, via Riccardo, via San Silvestro, via del Collegio, via Donata, Corso Italia (nel tratto da Largo Riborgo a via Dante), via Dante, piazza Sant'Antonio, via XXX Ottobre, piazza Oberdan, via Carducci (nel tratto tra piazza Oberdan e piazza Dalmazia), piazza Dalmazia, via Ghega, via Cellini, piazza della Libertà, Largo Santos, Corso Cavour, Riva Tre Novembre, Riva del Mandracchio, Riva Nazario Sauro, Riva Tommaso Gulli, Riva Grumula, via Ottaviano Augusto (fino all'intersezione con la via di Campo Marzio):

1) dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è fatto divieto di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro, nonché alcolici (da intendersi quali bevande alcoliche con grado superiore a 12 gradi) in qualunque tipo di contenitore, su area pubblica o privata ad uso pubblico;

2) è fatta comunque salva:

a) la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;

b) la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiaomiti, ecc.) ubicate all'esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali;

Si allega per mera facilità di consultazione una planimetria sulla quale è stato evidenziato in giallo il perimetro formato dalle vie elencate, fermo restando che in caso di contrasto prevale l'elencazione puntuale come sopra riportata.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 22:00 del giorno 7 ottobre 2026 alle ore 24.00 del 11 ottobre 2026 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trieste <https://www.comune.trieste.it> .

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Roberto Dipiazza



ROBERTO
DIPIAZZA
02.10.2026
13:50:34
GMT+02:00

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del l D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'Amministrazione Digitale)*